PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0229(CNS)

15.10.2008

EMENDAMENTI
15 - 95

Progetto di relazione
Patrick Gaubert
(PE409.737v02-00)

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro

Proposta di direttiva
(COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

AM_Com_LegReport

Emendamento 15
Giusto Catania, Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a),	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), ***e tenendo anche conto del titolo III, capitolo 1,***

Or. en

Emendamento 16
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Dato che il mercato del lavoro acquista una dimensione sempre più globale, l'Unione europea deve rafforzare la sua attrattività agli occhi dei lavoratori di paesi terzi. Il raggiungimento di tale obiettivo deve essere reso più agevole attraverso la semplificazione amministrativa e la facilitazione dell'accesso alle informazioni rilevanti. L'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro in un unico atto amministrativo concorrerà alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme divergenti che vigono attualmente negli Stati membri. Una semplificazione procedurale di questo tipo è già stata introdotta dalla maggior parte degli Stati membri, rendendo più efficiente la procedura sia per i migranti che per i loro datori di lavoro e	(3) Dato che il mercato del lavoro acquista una dimensione sempre più globale, l'Unione europea deve rafforzare la sua attrattività agli occhi dei lavoratori di paesi terzi. Il raggiungimento di tale obiettivo deve essere reso più agevole attraverso la semplificazione amministrativa e la facilitazione dell'accesso alle informazioni rilevanti. ***Premessa la concomitanza delle domande di soggiorno e di lavoro nel territorio di uno Stato membro, l'***istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro in un unico atto amministrativo concorrerà alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme divergenti che vigono attualmente negli Stati membri. Una semplificazione procedurale di questo tipo è già stata introdotta dalla maggior parte degli Stati

consentendo controlli più agevoli della legalità del soggiorno e dell'impiego.

membri, rendendo più efficiente la procedura sia per i migranti che per i loro datori di lavoro e consentendo controlli più agevoli della legalità del soggiorno e dell'impiego.

Or. en

Emendamento 17
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta ***devono*** essere stabiliti a livello nazionale ***e devono comprendere l'obbligo di rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005***.	(6) I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta ***dovrebbero*** essere ***oggettivi, verificabili e*** stabiliti a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 18
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta devono essere stabiliti a livello nazionale e devono comprendere l'obbligo di rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.	(6) I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta devono essere stabiliti a livello nazionale e devono comprendere l'obbligo di rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005. ***Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e***

accessibili al pubblico, al fine di rendere possibile il controllo delle domande respinte.

Or. en

Motivazione

La trasparenza è necessaria per creare la certezza del diritto..

Emendamento 19
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta ***devono*** essere stabiliti a livello nazionale e devono comprendere l'obbligo di rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.	(6) I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta ***dovrebbero*** essere ***oggettivi, verificabili e*** stabiliti a livello nazionale e devono comprendere l'obbligo di rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

Or. en

Emendamento 20
Rumiana Jeleva

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) La determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi al mercato del lavoro degli Stati membri è di competenza di questi ultimi. La presente direttiva non

modifica tale competenza.

Or. en

Emendamento 21
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Gli Stati membri godono del potere di disciplinare i criteri quantitativi e qualitativi per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi ai mercati nazionali del lavoro. La presente direttiva non lede tale potere.

Or. nl

Emendamento 22
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il periodo di validità del permesso unico è stabilito da ciascuno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 23
Rumiana Jeleva

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni comunitarie o nazionali: fra questi vanno inclusi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono stati ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e i ricercatori ammessi in applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.	(10) Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti ***dei lavoratori***, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni comunitarie o nazionali: fra questi vanno inclusi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono stati ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e i ricercatori ammessi in applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

Or. en

Emendamento 24
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 25
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 26
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ***per un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco di 12 mesi*** *per svolgere un'attività lavorativa stagionale*.	(13) Considerato il loro status temporaneo ***e tenuto conto del fatto che saranno oggetto di una direttiva specifica***, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro *per svolgere un'attività lavorativa stagionale*.

Or. fr

Emendamento 27
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ***per un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco di 12 mesi*** *per svolgere un'attività lavorativa stagionale*.	(13) Considerato il loro status temporaneo, ***che diverrà a breve oggetto di una proposta legislativa della Commissione***, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro *per svolgere un'attività lavorativa stagionale*.

Or. fr

Motivazione

Una proposta di direttiva della Commissione riguarderà i lavoratori stagionali e devrà fornire una definizione chiara e precisa della nozione stessa di "lavoratore stagionale".

Emendamento 28
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) I beneficiari della protezione temporanea dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva per quanto riguarda l'insieme comune dei diritti, dato che sono autorizzati a lavorare legalmente sul territorio di uno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 29
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e deve essere attuata di conseguenza.	(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e deve essere attuata di conseguenza. ***Nello specifico, la presente direttiva deve essere attuata nel rispetto della libertà di riunione e associazione, del diritto all'istruzione, della libertà professionale e del diritto di lavorare, del principio di non discriminazione, del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, del diritto alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale e del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sanciti agli articoli 12, 14, 15, 21, 31, 34 e 47 della Carta.***

Or. en

Emendamento 30
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e deve essere attuata di conseguenza.	(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e deve essere attuata di conseguenza. ***Occorre prestare particolare attenzione al rispetto della libertà di riunione e associazione, del diritto all'istruzione, del principio della non discriminazione, del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale e del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.***

Or. en

Emendamento 31
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La presente direttiva deve essere attuata lasciando impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute nella legislazione UE e negli strumenti internazionali. Nello specifico, la presente direttiva rispetta i diritti e i principi sanciti dalla Carta sociale europea del 1961 e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori

migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990.

Or. en

Emendamento 32
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La presente direttiva deve essere applicata lasciando impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute nella legislazione comunitaria e negli strumenti internazionali. Segnatamente, la presente direttiva rispetta i diritti e i principi contenuti nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e nella Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

Or. en

Emendamento 33
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva	(19) Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.	2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ***e in conformità della legislazione futura in materia, quale la direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426)***.

Or. en

Motivazione

Anche la legislazione futura deve essere tenuta a mente.

Emendamento 34
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, ***lingua,*** religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità***, età*** o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e	(19) Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e della direttiva

dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.	2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Or. de

Motivazione

I criteri dell'età e della lingua costituiscono fattori significativi nel contesto della gestione delle migrazioni in vista del ricorso a un sistema a punti nel mercato del lavoro.

Emendamento 35
Rumiana Jeleva

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare ***e lavorare*** nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare ***la loro*** ammissione e agevolare il controllo del loro status;	a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare ***per fini di occupazione*** nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare ***le procedure di*** ammissione e agevolare il controllo del loro status;

Or. en

Emendamento 36
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro,	a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro,

al fine di semplificare la ***loro*** ammissione e agevolare il controllo del loro status;	al fine di semplificare la ***procedura di*** ammissione e agevolare il controllo del loro status;

Or. fr

Emendamento 37
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.	b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro**,** ***indipendentemente dai fini per i quali sono stati inizialmente ammessi nel territorio di uno Stato membro***.

Or. fr

Emendamento 38
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presente direttiva non limita le competenze degli Stati membri in materia di ammissione dei cittadini di paesi terzi al proprio mercato del lavoro nazionale. Non esiste alcuna condizione a garanzia dell'ammissione.

Or. de

Emendamento 39
Rumiana Jeleva

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presente direttiva non modifica la competenza degli Stati membri in materia di ammissione di cittadini di paesi terzi al proprio mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 40
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "lavoratore di un paese terzo", qualunque cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro ***e autorizzato a lavorare legalmente in quello*** Stato membro;	b) "lavoratore di un paese terzo", qualunque cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro ***a fini occupazionali che, in tale capacità, beneficia delle disposizioni in materia di previdenza sociale connesse con un contratto di impiego nello*** Stato membro ***in questione***;

Or. nl

Emendamento 41
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "lavoratore di un paese terzo", qualunque cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato	b) "lavoratore di un paese terzo", qualunque cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato

membro e autorizzato a lavorare legalmente in quello Stato membro;	membro e autorizzato a ***soggiornare e*** lavorare legalmente in quello Stato membro***, ad esclusione dei lavoratori autonomi***;

Or. fr

Emendamento 42
Rumiana Jeleva

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "lavoratore di un paese terzo", qualunque cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro ***e autorizzato a lavorare legalmente in quello Stato membro***;	b) "lavoratore di un paese terzo", qualunque cittadino di un paese terzo ammesso ***per fini di occupazione*** nel territorio di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 43
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) "Stato membro interessato", lo Stato membro in cui il cittadino di un paese terzo soggiorna, lavora e gode delle norme di previdenza sociale sulla base del permesso combinato,

Or. nl

Emendamento 44
Esther De Lange, Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) "lavoro frontaliero", attività lavorativa eseguita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di soggiorno e svolta da un lavoratore frontaliero, di cui all'articolo 1, lettera b) del regolamento 1408/71/CEE.

Or. nl

Motivazione

Scopo dell'emendamento è definire il termine 'lavoro frontaliero'.

Emendamento 45
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ai cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro;	a) ai cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ***in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi***;

Or. fr

Motivazione

La proposta di direttiva della Commissione non specifica chiaramente se la direttiva si applica unicamente ai lavoratori dipendenti o se copre anche quelli autonomi.

Emendamento 46
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.	b) ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro***, a prescindere dal fine iniziale dell'ammissione nel territorio di uno Stato membro***.

Or. fr

Emendamento 47
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La*** presente direttiva non si ***applica*** ai cittadini di paesi terzi:	2. ***Le disposizioni della*** presente direttiva ***relative alla procedura unica per il rilascio di un permesso unico che autorizza i cittadini di paesi terzi a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro*** non si ***applicano*** ai cittadini di paesi terzi:

Or. fr

Motivazione

Scopo dell'emendamento è chiarire le ambiguità presenti nella proposta della Commissione. Mentre la procedura per il permesso unico si applica soltanto a determinati lavoratori di paesi terzi, l'insieme comune di diritti è parimente applicabile a tutti i lavoratori di paesi terzi (chiarimento relativo all'articolo 12). In caso contrario, potrebbero verificarsi discriminazioni tra suddetti lavoratori relative a una questione fondamentale come il diritto alla parità di trattamento.

Emendamento 48
Rumiana Jeleva

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) che sono lavoratori autonomi;

Or. en

Emendamento 49
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale;	***soppresso***

Or. es

Emendamento 50
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 51
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 52
Karin Jöns

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale;	***soppresso***

Or. de

Motivazione

(Cfr. l'emendamento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera (e)).

Non è giustificato escludere i lavoratori stagionali, un gruppo che è particolarmente a rischio di essere sfruttato, dal campo di applicazione della presente direttiva. I lavoratori stagionali svolgono un lavoro retribuito. Pertanto, essi devono anche avere un diritto alla parità di trattamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro (diritto del lavoro, retribuzione, licenziamento e tutela della salute) e la libertà di associazione e di appartenenza sindacale (cfr. emendamento all'articolo 12, paragrafo2).

Emendamento 53
Rumiana Jeleva

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) che ***sono stati ammessi*** nel territorio di uno Stato membro ***per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale***;	d) che ***risiedono*** nel territorio di uno Stato membro ***a titolo temporaneo, quali le persone che svolgono un impiego alla pari o i lavoratori stagionali***;

Or. en

Emendamento 54
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa per un periodo non superiore ai sei mesi, esclusivamente per quanto concerne il campo della procedura unica;

Or. fr

Emendamento 55
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 56
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 57
Karin Jöns

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;	***soppresso***

Or. de

Motivazione

(Cfr. l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), in cui è stata reinserita nel testo modificato dal Parlamento la lettera e) del testo della Commissione)

Va lasciata agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali condizioni intendono escludere richiedenti dall'ambito di applicazione della direttiva. Un'esclusione per principio è ingiustificata, visto in particolare il fatto che in alcuni casi le procedure possono durare anni.

Emendamento 58
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 59
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 60
Karin Jöns

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;	***soppresso***

Or. de

Motivazione

(Cfr. l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo), in cui è stata reinserita nel testo modificato dal Parlamento la lettera e) del testo della Commissione).

Va lasciata agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali condizioni intendono escludere richiedenti dall'ambito di applicazione della direttiva. Un'esclusione per principio è ingiustificata, visto in particolare il fatto che in alcuni casi le procedure possono durare anni.

Emendamento 61
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 62
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 63
Karin Jöns

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 64
Karin Jöns

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Spetta agli Stati membri decidere se applicare o meno la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che:
	a) hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;
	b) si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;

Or. de

Motivazione

(Cfr. l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e). La lettera e) è stata soppressa dal testo della Commissione e reinserita nel testo modificato dal Parlamento come articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo).

(Cfr. l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f). La lettera f) è stata soppressa dal testo della Commissione e reinserita nel testo modificato dal Parlamento come articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 65
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***La domanda*** di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ***è presentata*** nell'ambito di una procedura unica di domanda.	1. ***Premessa la concomitanza delle domande*** di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, ***la loro presentazione avviene*** nell'ambito di una procedura unica di domanda.

Or. en

Emendamento 66
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tutti i cittadini di paesi terzi hanno il diritto di presentare una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. I datori di lavoro o intermediari riconosciuti possono presentare una domanda per conto di un cittadino di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 67
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Spetta agli Stati membri decidere se la domanda di permesso unico debba essere inoltrata dal cittadino del paese terzo interessato, dal suo futuro datore di lavoro oppure dall'uno o dall'altro indifferentemente.

Or. fr

Emendamento 68
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri esaminano la domanda e, se il richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. La decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un titolo combinato, comprendente il permesso di soggiorno e di lavoro in un unico atto amministrativo.	2. Gli Stati membri esaminano la domanda e, se il richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. ***Premessa la concomitanza delle domande di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro,*** la decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un titolo combinato, comprendente il permesso di soggiorno e di lavoro in un unico atto amministrativo.

Or. en

Emendamento 69
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora il permesso del richiedente scada prima che sia adottata una decisione sulla sua domanda di rinnovo, lo Stato membro competente per l'esame della domanda autorizza l'individuo in questione ed eventualmente la sua famiglia a risiedere legalmente nel suo territorio fino a quando non sia resa una delibera in merito alla domanda di rinnovo del permesso unico.

Or. fr

Emendamento 70
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.	In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato ***di sei mesi al massimo***.

Or. en

Emendamento 71
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ove il cittadino del paese terzo già soggiorni in uno Stato membro, gli altri Stati membri

lo autorizzano a risiedere nel loro territorio fintanto che il permesso non sia stato rilasciato o negato e non siano state esperite tutte le vie di ricorso.

Or. en

Emendamento 72
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono ***insufficienti***, l'autorità designata indica al richiedente le ulteriori informazioni che ritiene necessarie. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste.	4. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono ***incomplete in base a criteri pubblicamente stabiliti***, l'autorità designata indica al richiedente le ulteriori informazioni che ritiene necessarie. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste.

Or. en

Emendamento 73
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le autorità competenti designate dai vari Stati membri provvedono allo scambio dei dati relativi alle decisioni di rilascio o rinnovo del permesso unico, onde evitare che quest'ultimo sia rilasciato da più di uno Stato membro in risposta a domande presentate da uno stesso richiedente.

Or. fr

Emendamento 74
Esther De Lange, Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Uno Stato membro può rilasciare al titolare di un permesso combinato rilasciato da un altro Stato membro, un permesso che gli consenta di effettuare un lavoro frontaliero. Un siffatto permesso è rilasciato a norma della legislazione nazionale di quello Stato membro. Il periodo di validità del permesso in oggetto non può superare quello del permesso combinato rilasciato dall'altro Stato membro.

Or. nl

Motivazione

L'emendamento consente ai titolari di un permesso combinato di lavorare in un altro Stato membro senza bisogno di traslocare.

Emendamento 75
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le autorità competenti designate possono ritirare il permesso unico se il cittadino del paese terzo svolge un'attività non contemplata dal permesso unico.

Or. fr

Emendamento 76
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate e notificate per iscritto.	1. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate e notificate per iscritto. ***Tali criteri sono oggettivi e accessibili al pubblico ai fini della verificabilità della decisione.***

Or. en

Motivazione

La trasparenza è necessaria per garantire la certezza del diritto.

Emendamento 77
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate e notificate per iscritto.	1. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate ***sulla base di ragioni oggettive e verificabili*** e notificate per iscritto.

Or. it

Emendamento 78
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica ***sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato*** nonché i termini entro cui ***proporli***.	2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica ***è indicata l'autorità giurisdizionale o amministrativa presso la quale l'interessato può presentare ricorso*** nonché i termini entro cui ***presentarlo***.

Or. en

Emendamento 79
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale ***dinanzi ai giudici*** dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.	2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale ***presso l'autorità competente*** dello Stato membro interessato ***designata a norma della legislazione nazionale***. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Or. en

Motivazione

Non tutti gli organi giurisdizionali sono identici nei diversi Stati membri.

Emendamento 80
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, ***la modifica*** o il rinnovo del permesso unico oppure ***sospendono*** o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.	2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio o il rinnovo del permesso unico oppure revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli ***in base alle norme vigenti nello Stato membro interessato***.

Or. nl

Emendamento 81
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ***ai giudici*** dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.	2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ***alle autorità competenti*** dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Or. fr

Emendamento 82
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.	2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. ***In tal caso, il cittadino di un paese terzo gode delle stesse garanzie procedurali previste per i cittadini dello Stato membro interessato, ivi compresa l'eventuale assistenza legale gratuita.*** Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Or. it

Emendamento 83
Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.	2. Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli. ***Il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo sulla decisione amministrativa fino alla pronuncia definita***

del giudizio.

Or. fr

Motivazione

Il ricorso giurisdizionale contro una decisione di respingere la domanda di permesso unico deve avere un effetto sospensivo della decisione stessa onde evitare una situazione di "vuoto giuridico".

Emendamento 84
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. ***L'importo dei diritti deve essere proporzionato e può basarsi sul principio del servizio effettivamente prestato.***	Gli Stati membri ***non*** possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 85
Javier Moreno Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato ***e può basarsi sul principio del servizio effettivamente prestato***.	Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato ***e ragionevole e non può superare i costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione nazionale***.

Or. es

Emendamento 86
Rumiana Jeleva

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato e può basarsi sul principio del servizio effettivamente prestato.	Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. In tal caso, l'importo dei diritti***, che è reso pubblico,*** deve essere proporzionato e può basarsi sul principio del servizio effettivamente prestato.

Or. en

Emendamento 87
Patrick Gaubert

Proposta di direttiva
Articolo 11 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante il periodo di validità, il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a:	Durante il periodo di validità ***stabilito da ciascuno Stato membro***, il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a:

Or. fr

Emendamento 88
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) soggiornare in un altro Stato

membro per brevi periodi non superiori a tre mesi;

Or. en

Emendamento 89
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale per motivi di sicurezza;	c) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico***. Gli Stati membri possono imporre restrizioni territoriali al diritto di soggiorno e di lavoro*** nei limiti previsti dalla legislazione nazionale per motivi di sicurezza ***ove simili restrizioni si applichino anche ai loro cittadini***;

Or. en

Emendamento 90
Rumiana Jeleva

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) svolgere le attività ammesse dal permesso unico;	d) svolgere le attività ***specifiche*** ammesse dal permesso unico ***a norma della legislazione nazionale***;

Or. en

Emendamento 91
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al termine del periodo di validità del permesso unico, gli Stati membri possono concedere ai cittadini di paesi terzi che ne facciano richiesta un permesso di soggiorno della durata massima di sei mesi ai fini della ricerca di un lavoro.

Or. en

Emendamento 92
Giusto Catania

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Disoccupazione temporanea
	1. La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare un permesso, a meno che il periodo di disoccupazione superi i sei mesi consecutivi.
	2. Durante tale periodo, i cittadini dei paesi terzi sono autorizzati a cercare e ad accettare un lavoro.

Or. en

Emendamento 93
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Notifica delle decisioni
	La notifica e le informazioni di cui agli articoli 5, 8 e 9 sono comunicate in modo tale che il richiedente ne capisca il contenuto e le implicazioni.

Or. en

Emendamento 94
Rumiana Jeleva

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I lavoratori dei paesi terzi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali almeno per quanto concerne:	1. I lavoratori dei paesi terzi ***autorizzati a lavorare in uno Stato membro*** beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali almeno per quanto concerne:

Or. en

Emendamento 95
Karin Jöns

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che qualsiasi violazione dei diritti sanciti nella presente direttiva sia contrastata da misure efficaci,

proporzionate e dissuasive;

Or. de

Motivazione

Non sarà possibile adottare misure efficaci contro possibili violazioni del diritto alla parità di trattamento sanciti nella presente direttiva, se non sono previsti mezzi di impugnazione.